

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1961

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede alla maggiorazione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, concordata il 30 giugno 1961 fra la Federazione italiana editori giornali e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Con tale accordo fu stabilito di aumentare, con decorrenza 1° maggio 1961, gli assegni familiari corrisposti ai giornalisti professionisti, portandoli dalle attuali misure di lire 178 giornaliera per ciascun figlio, lire 127 giornaliera per il coniuge e lire 55 per ciascun ascendente a lire 220 giornaliera per ciascun figlio, lire 157 giornaliera per il coniuge e lire 68 giornaliera per ciascun ascendente.

Le stesse organizzazioni convennero di elevare la misura del contributo dal 27 per cento, allora in vigore, al 32 per cento sul

massimale di lire 26.000 mensili corrispondente al massimale giornaliero di lire 1.000.

In dipendenza di tali aumenti gli oneri per la corresponsione degli assegni risultavano così determinati:

assegni per i figli:

$$(5.720 \times 2.228 \times 12) = \text{L. } 152.929.920$$

assegni per il coniuge:

$$(4.082 \times 1.597 \times 12) = \text{L. } 78.227.448$$

assegni per i genitori:

$$(1.768 \times 241 \times 12) = \text{L. } 5.113.056$$

$$\text{Totale L. } 236.270.424$$

$$\text{Spese di gestione L. } 17.000.000$$

$$\text{Totale delle uscite L. } 253.270.424$$

Le entrate conseguenti dal nuovo contributo del 32 per cento, considerato che i giornalisti erano n. 2.580 e le vivenze a carico erano:

- n. 2.228 per i figli;
- n. 1.597 per il coniuge;
- n. 241 per gli ascendenti;

e che il 32 per cento sul massimale di lire 1.000 giornaliera corrisponde a lire 8.320 mensili per ciascun giornalista, assommavano a lire 257.587.200 ( $L. 8.320 \times 2.580 \times 12$ ).

Restava un avanzo di gestione di lire 4 milioni e 316.776 che avrebbe permesso la costituzione del fondo di riserva di cui al secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari 30 maggio 1955, n. 797.

È da rilevare che, pur avendo il presente provvedimento una connessione di materia con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, recante modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, è sembrato opportuno dargli seguito autonomo al fine di conferire efficacia normativa al citato accordo sindacale in vigore dal 1° maggio 1961.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° maggio 1961, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di carovane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

#### assegni:

- L. 5.720 mensili per ciascun figlio
- » 4.082 » per il coniuge
- » 1.768 » per ciascun ascendente

#### contributo:

**32 per cento sulla retribuzione lorda.**

#### Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.